COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.11.2007
COM(2007) 713 definitivo

2007/0241 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nell'area circostante l'Unione europea, figura l'apertura graduale di taluni programmi e agenzie della Comunità ai paesi coinvolti in detta politica. Questo aspetto politico è descritto nella "Comunicazione della Commissione relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari"[1].

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno a tale impostazione[2].

Sulla base della comunicazione e delle conclusioni summenzionate, il Consiglio, in data 18 giugno 2007, ha fornito delle direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari[3].

Nella riunione del giugno 2007 il Consiglio europeo[4] ha ribadito l'importanza fondamentale della politica europea di vicinato e ha approvato la relazione della Presidenza sull'andamento dei lavori[5] che era stata presentata al Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 e 19 giugno, e le relative conclusioni del Consiglio[6]. La suddetta relazione menziona le direttive del Consiglio per negoziare i pertinenti protocolli aggiuntivi, e indica Israele, Marocco e Ucraina come i probabili primi paesi partner a beneficiare di tali misure.

I negoziati con Israele si sono frattanto conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Il testo del protocollo negoziato con Israele figura in allegato.

La Commissione presenta qui le seguenti proposte: 1) una decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo; 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Detto protocollo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari. Le disposizioni che vi figurano sono comuni per tutti i partner della politica europea di vicinato con cui vengono conclusi simili protocolli. Il testo negoziato consente alle parti di applicare in via provvisoria le disposizioni del protocollo sin dalla data della sua firma. Quest'ultimo aspetto è particolarmente pertinente nel caso di Israele.

Ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE, in merito a detto protocollo verrà richiesto il consenso del Parlamento europeo.

Il Consiglio è invitato ad adottare la seguente proposta di decisione.

---

1 COM(2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.

2 Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

3 Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare dei protocolli (…), doc. 10412/07.

4 Conclusioni della presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

5 Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori. Rafforzamento della politica europea di vicinato, doc. 10874/07.

6 Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione con Israele, riguardante un accordo quadro sui principi generali della partecipazione di Israele ai programmi comunitari.

(2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3) Il testo del protocollo negoziato con Israele prevede, all'articolo 10, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4) Fatta salva la sua conclusione in data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari.

Articolo 2

Il presente protocollo si applica in via provvisoria dalla data della firma, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

2007/0241 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il … .

(2) Il protocollo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari è adottato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “Comunità”,

da una parte,

e

lo Stato di Israele, in appresso denominato "Israele",

dall’altra,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 novembre 1995 Israele ha sottoscritto un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 147/3, del 21 giugno 2000).

(2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione relativa a una politica europea di vicinato e ha approvato le relative conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3) In numerose ulteriori occasioni il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli a tale politica.

(4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l'approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, COM(2006) 724 def., di consentire ai partner della politica europea di vicinato di partecipare individualmente, e quando la base giuridica lo consenta, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

(5) Israele ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari.

(6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Israele a ciascun programma comunitario, tra cui il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione delle Comunità europee, che agisce a nome della Comunità, e Israele,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Israele può partecipare a tutti i programmi comunitari attuali e futuri aperti alla partecipazione di Israele a norma delle rispettive disposizioni di adozione.

Articolo 2

Israele fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti di Israele possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali Israele contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti di Israele si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Israele a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e le autorità competenti di Israele (protocollo d'intesa).

Qualora Israele chieda l'aiuto esterno della Comunità per partecipare a un determinato programma comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca ad Israele l'aiuto esterno della Comunità, le condizioni secondo le quali Israele beneficia dell'aiuto comunitario dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo finanziario.

Articolo 6

Ciascun protocollo d'intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione europea, dall'OLAF e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e di verifiche contabili, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettono di concedere alla

Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.

Articolo 7

Il presente accordo quadro, in appresso denominato "accordo", è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

Il presente protocollo è ratificato e approvato dalla Comunità europea e da Israele in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono riesaminare l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dell'effettiva partecipazione di Israele a uno o più programmi comunitari.

Articolo 9

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea (o il trattato che gli farà seguito), alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio di Israele.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie.

In attesa della sua entrata in vigore, le Parti contraenti decidono che, fatto salvo il completamento delle rispettive procedure interne, applicheranno in via provvisoria le disposizioni del presente protocollo a partire dalla data della firma, con riserva della sua conclusione successiva.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in duplice copia in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

Ciascuna versione linguistica fa ugualmente fede.

Articolo 12

Il presente accordo forma parte integrante dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

Fatto a Bruxelles, il [data].

Per il governo di Israele

Per la Comunità europea